

### Sindacato Autonomo

# **FEDIRETS**

### FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI – ENTI TERRITORIALI E SANITA' SEGRETERIA NAZIONALE

Via Conegliano 13 - 00182 ROMA

Email: info@fedirets.it PEC: fedirets@kelipec.it

Prot. 81 Roma, 12 Dicembre 2019

Al Presidente ANAC

pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

e p.c. Ai Legali Rappresentanti
Ai Responsabili RPCT
delle Aziende ed Enti del SSN
delle Regioni e enti sub regionali
dei Comuni
delle Province
delle Città Metropolitane
loro sedi – invio tramite PEC

Oggetto: Delibere Anac 4.12.2019, n. 1126 e 26 giugno 2019, n. 586 – richiesta di presa d'atto della loro inefficacia.

**FEDIRETS** (Federazione Dirigenti e direttivi Enti Territoriali e Sanità) è sindacato autonomo nato dalla federazione di FEDIR (ex Area III) e Direts (Direl – Direr) (ex Area II). **FEDIRETS è sindacato** rappresentativo della dirigenza degli Enti Locali, delle Regioni e PTA del SSN dell'Area Funzioni locali.

Si apprendono quindi con estrema sorpresa i contenuti assolutamente non condivisibili della deliberazione di codesta Autorità 4.12.2019.

Tale deliberazione, adottata a seguito dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio – Roma, Sezione I, 21.11.2019, n. 7579, invece di prendere atto dell'erroneità dei contenuti della precedente Vostra deliberazione 586/2019, inopinatamente:

- si limita a rinviare all'1.3.2020 l'attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti;
- 2. restringe tale rinvio ai soli dirigenti delle regioni e degli enti da queste dipendenti;
- 3. sospende l'efficacia della citata delibera Anac 586/2019, limitatamente ai dirigenti "sanitari" titolari di struttura complessa "fino alla definizione del giudizio".

Appare scorretto ed incomprensibile che un simile intervento riguardi solo una parte della dirigenza pubblica non statale, omettendo di estenderla anche ai dirigenti di tutti gli enti locali ed ai dirigenti Pta del servizio sanitario nazionale. Logica e coerenza impongono che, poiché le norme di legge oggetto della sentenza della Consulta 20/2019 riguardano l'intera dirigenza, provvedimenti della natura della Vostra delibera 1126/2019 non possono non riguardare l'intera dirigenza pubblica, senza eccezione alcuna.

SEZIONE



Tel.O6/77591O48 Fax O6/57289116

















#### Sindacato Autonomo

# **FEDIRETS**

#### FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI - ENTI TERRITORIALI E SANITA' SEGRETERIA NAZIONALE

Via Conegliano 13 - 00182 ROMA

Email: info@fedirets.it PEC: fedirets@kelipec.it

C'è, per altro, da stigmatizzare l'eccessiva genericità ed imprecisione anche della definizione dei destinatari della "sospensione" dell'efficacia della delibera 1126: sfugge, a codesta Autorità, che non esiste la nozione, né giuridica, né organizzativa, di "dirigenti sanitari": ci sono dirigenti medici, biologi, farmacisti, ma ci sono anche, appunto i dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi che pur lavorando nelle Usl o nelle aziende ospedaliere, non svolgono professione sanitaria.

In ogni caso, non appare in alcun modo corretto e condivisibile che la deliberazione 1126/2019 si limiti a sospendere per pochi mesi l'attività di vigilanza.

E' un presupposto del tutto errato quello indicato nella parte narrativa della delibera, ove si afferma di ritenere "opportuno valutare positivamente le richieste delle Regioni in ordine alla necessità, in attesa dell'intervento legislativo nazionale chiarificatore sull'applicazione dell'art. 14, co. 1- bis, del d.lgs. 33/2013 con riferimento alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, di identificare da parte delle medesime Regioni, entro il 1 marzo 2020, in appositi atti legislativi, ovvero normativi, o, amministrativi generali, ciascuna in base alle proprie autonome scelte, gli strumenti utili all'attuazione della norma, tenuto conto delle peculiarità del proprio assetto organizzativo e alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale e della delibera ANAC n. 586/2019".

Codesta Autorità non può insistere nell'ignorare che la Corte Costituzionale, con la propria sentenza 20/2019, ha espressamente sancito che spetta al legislatore, il medesimo che ha approvato il d.lgs 33/2013 e sue successive modificazioni, dunque il Parlamento, predisporre i "chiarimenti" all'applicazione dell'articolo 14, commi 1, lettera f) e 1-bis. Nè codesta Anac, alla luce della sentenza della Consulta e alla luce delle note e chiarissime potestà legislative, aveva titolo alcuno ad intervenire in questo merito con la delibera 586/2019, né, per effetto della delibera Anac 1126/2019, le Regioni possono ingerirsi con propri atti "legislativi" o, peggio "normativi, o amministrativi generali", considerando che la questione verte su una materia che concerne il rapporto di lavoro, interamente riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, come ha espressamente, per altro, riconosciuto codesta stessa Anac con la delibera 13 gennaio 2016, n.284.

Lo scrivente sindacato, pertanto, nel confermare che la deliberazione di codesta Anac 586/2019, in quanto chiaramente in contrasto con le incontrovertibili conclusioni tratte dalla sentenza della Consulta 20/2019, è priva di qualsiasi efficacia, ingiunge codesta Anac a prendere atto dell'inefficacia assoluta della propria delibera 586/2019, contestualmente ad una revisione della delibera 1126/20919.

In difetto si procederà ad aderire le competenti autorità per la tutela della dirigenza rappresentata.

IL SEGRETARIO GENERALE

Elisa Petrone

Elise Persone

IL SEGRETARIO GEN. AGGIUNTO

**Mario Sette** 

Man leke

SEZIONE



Tel.O6/77591O48 Fax O6/57289116









SEZIONE



